

(N. 41)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1953

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del Regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 171 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, venne stabilita la corresponsione di indennità giornaliera per i servizi eseguiti dai sottufficiali e dalle guardie di pubblica sicurezza su richiesta e per conto di enti o di privati, la cui prestazione può, a norma dell'articolo medesimo, essere concessa dal Questore o dal Capo dell'Ufficio distaccato di pubblica sicurezza, subordinatamente alle esigenze dei servizi.

La misura di tali indennità, allora prevista fra un minimo di lire 5 giornaliera ed un massimo di lire 20, con una estesa graduazione fissata in rispondenza al criterio della

durata della prestazione, della sua esecuzione entro o fuori il comune di ordinaria residenza, nonché in relazione alla natura dei singoli servizi, fu poi stabilita, col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, fra le lire 50 e le lire 200 giornaliera, adottandosi, inoltre, con tale provvedimento, un più semplice ed opportuno criterio di graduazione dei compensi medesimi.

Attesa l'inadeguatezza delle indennità in parola — la cui corresponsione è posta a carico dei richiedenti — in relazione anche al mutato valore monetario, si appalesa la necessità di addivenire ad una nuova revisione delle relative misure, conformemente a quanto è stato disposto con la legge 29 marzo 1952, n. 337,

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei riguardi dei corrispondenti compensi dovuti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per analoghi servizi eseguiti per conto di terzi.

A tal uopo provvede il presente schema di disegno di legge, con il quale le indennità suddette vengono stabilite nella misura di lire 200, lire 300 e lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza, rispettivamente di durata non superiore a due o tre ore o superiore a tale limite, ed in lire 800 e lire 1.200 per i servizi resi fuori dell'ordinaria residenza, a seconda se sia richiesto o non il pernottamento.

Nell'articolo 2 si è ritenuto, inoltre, di stabilire in lire 500 la misura delle indennità spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza per le verifiche a bordo di navi o di natanti, in considerazione che la relativa corrispondenza — prevista da un decreto interministe-

riale del 20 novembre 1928 — ha offerto motivo a difficoltà di applicazione, non essendo essa sancita da apposita norma di legge, a differenza di quanto è stato invece disposto nei riguardi del personale civile di altre Amministrazioni in servizio nei porti, quali gli ispettori di emigrazione, i medici ed agenti di sanità, i funzionari doganali.

L'articolo 3 dello schema conferma, infine, una disposizione già contenuta nel menzionato decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, stabilendo che le indennità anzidette sono a carico dei richiedenti, i quali devono, altresì, rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte per i servizi di cui trattasi.

Trattandosi di compensi che sono posti a carico dei richiedenti dei servizi, l'adeguamento che viene proposto non comporterà alcun onere pel bilancio statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità previste dall'articolo 171 del Regolamento del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:

a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;

b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;

c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;

d) lire 1.200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.

Art. 2.

Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.

Art. 3.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.